



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
Sezione IV Civile – esecuzioni

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Nella procedura N. 11/ 2015 R.G. Esecuzioni

esaminati gli atti e letta, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione presso terzi formulata unitamente al ricorso in opposizione depositato nell'interesse di  
„ (OPPONENTE) ;

osserva

La società — ha proposto ricorso in opposizione all'esecuzione presso terzi intrapresa dalla società — sulla scorta di titolo esecutivo rappresentato da decreto ingiuntivo n. 3487/2014 emesso dal Tribunale di Palermo per l'importo di € 450.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, deducendo che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c con ordinanza del 25.11.2014 è stata sospesa l'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo, sostenendo che il titolo esecutivo si sarebbe cauducato con effetto ex tunc con inefficacia del pignoramento e svincolo delle partecipazioni sociali pignorate. La società opponente ha inoltre dedotto l'eccessività del pignoramento riguardante le partecipazioni sociali nelle società — di ingente valore e nella — chiedendo ai sensi dell'art. 496 c.p.c la riduzione del pignoramento.

Instaurato il contraddittorio, si sono costituite la creditrice precedente e la creditrice intervenuta Primula srl, chiedendo il rigetto delle avverse richieste.

Ciò posto, l'opposizione non appare fondata.

Nel caso in cui il creditore promuova la procedura esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in cui il debitore esecutato provi l'intervenuta emanazione da parte del giudice della causa di opposizione a decreto ingiuntivo dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il giudice dell'esecuzione - a istanza del debitore esecutato, proposta ex art. 486 c.p.c. - non può procedere all'estinzione della procedura esecutiva, ma può soltanto adottare un provvedimento sulla sospensione del processo ai sensi dell'art. 623 c.p.c. Infatti, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, non incide sulla validità degli atti esecutivi già compiuti, non integrando la sospensione ex art. 649 c.p.c un provvedimento di revoca del titolo medesimo e della sua efficacia esecutiva.

Nel caso di specie, inoltre, nella procedura esecutiva sono intervenuti altri creditori muniti di titolo esecutivo e pertanto in grado di compiere gli atti dell'esecuzione forzata.

Per le motivazioni esposte non si ravvisano i presupposti per adottare un provvedimento di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c non sussistendo l'apparente fondatezza dell'opposizione all'esecuzione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Deve inoltre provvedersi per la prosecuzione del processo esecutivo, riservando all'esito della disposta CTU la decisione sull'istanza di riduzione del pignoramento.

PQM

Visto l'art. 624 c.p.c rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

assegna termine perentorio fino al 6.11.2015 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c o altri se previsti, ridotti alle metà; condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento a favore della creditrice precedente e della creditrice interveniente che si liquidano per ciascuna nella misura di euro 550,00 per compensi oltre magg. forf. 15%, IVA e CPA come per legge.

Dispone la prosecuzione dell'espropriazione forzata per l'udienza del 9.10.2015 invitando il CTU nominato al deposito della relazione tecnica.

Riserva all'esito della consulenza la decisione sulla domanda di riduzione del pignoramento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al CTU.

Palermo, 12/06/2015

Il Giudice dell'esecuzione

Alida Marinuzzi